



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELL'EMENDAMENTO
DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto l'**Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto**, fatto a Doha, Qatar, l'8 dicembre 2012, nel corso della Conferenza degli Stati parte al Protocollo di Kyoto.

Al momento l'Emendamento è stato accettato solo da 32 Stati ed entrerà in vigore dopo che tre quarti dei 192 Paesi parte al Protocollo di Kyoto avranno depositato il loro strumento di accettazione.

Nel dicembre 2012 gli Stati parte al Protocollo hanno adottato un emendamento che prevede un secondo periodo di adempimento che va dal 2013 al 2020 per il quale i Paesi industrializzati possono impegnarsi a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra in sostituzione agli impegni contenuti nell'Allegato B del Protocollo. La Repubblica di San Marino, essendo Paese non-Annex B, non ha alcun impegno di riduzione delle emissioni ai sensi del Protocollo di Kyoto e, allo stesso modo, una eventuale accettazione dell'emendamento di Doha non comporterà alcun impegno aggiuntivo.

L'Emendamento di Doha introduce un nuovo gas a effetto serra nel campo d'applicazione del Protocollo di Kyoto ai sensi del suo Allegato A: il trifluoruro di azoto (NF₃) (Lettera B). Ai sensi della Lettera I tutte le Parti potranno utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento ai fini del calcolo di cui al Paragrafo 7 bis per il trifluoruro di azoto.

Le Lettere C, F, H, K, L dell'emendamento riguardano la coerenza dei riferimenti testuali, ad esempio la disposizione che fissa la durata del secondo periodo a otto anni, rispetto ai cinque anni del primo periodo. A ciò si aggiunge l'integrazione di un paragrafo che stabilisce l'obiettivo globale di riduzione del 18 per cento per il secondo periodo di adempimento.

Le Lettere D ed E dell'emendamento prevedono una procedura semplificata per l'aumento del grado di ambizione dei rispettivi impegni quantificati e quindi per la diminuzione della percentuale indicata all'Allegato B, ossia delle emissioni prodotte nel periodo 2013–2020.

La Lettera G dell'emendamento introduce un paragrafo 7 ter, secondo cui i Paesi che figurano nell'Allegato B che sono intenzionati a continuare ad aumentare le emissioni sono tenuti a stabilizzarle almeno al livello della media degli anni dal 2008 al 2010, senza aumentarle oltre tale limite. Questa disposizione implica la limitazione dei diritti di emissione disponibili: un'eventuale differenza positiva tra la quantità assegnata per il secondo periodo di adempimento a un Paese che figura nell'Allegato B e il volume delle emissioni annue medie dal 2008 al 2010 sarà trasferita moltiplicata per 8 sul conto di annullamento della Parte interessata.

Infine, la Lettera J prevede che i Paesi che hanno assunto un impegno di riduzione possono utilizzare i certificati di riduzione delle emissioni realizzate all'estero attraverso i nuovi meccanismi di mercato per rispondere agli obiettivi fissati all'Allegato B. Una parte delle unità risultanti in virtù della Convenzione dai nuovi meccanismi di mercato serve a coprire le spese amministrative e ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, Parti particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici, a finanziare il costo dell'adattamento.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore di richieder Loro la presa d'atto dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, fatto a Doha, Qatar, l'8 dicembre 2012, del quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per l'accettazione da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti con Delibera n. 7 del 21 aprile 2015.